

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 - “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali.

Medico veterinario: **Bellomo Francesco** - codice **RM1857F**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale”, che, all’art. 31 “Pratica dell’impianto degli embrioni” dispone che I veterinari che intendono praticare l’impianto embrionale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, che al punto 18 “Identificazione e codifica dei fecondatori” stabilisce le modalità per l’attribuzione di un codice univoco in ambito nazionale per gli operatori di impianto embrionale degli animali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le *disposizioni operative* regionali per l’attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda protocollo n. 43747 del 18 marzo 2009 con la quale il medico veterinario Bellomo Francesco, iscritto all’Ordine dei Medici veterinari della provincia di Roma al n. 1857 , chiede l’iscrizione nell’elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 31 del D.M. n. 403/2000, nonché delle *disposizioni operative* adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 11;

RILEVATO che la verifica documentale della predetta domanda, per l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 31 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate *disposizioni operative* di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente, in data 23 marzo 2009 dall’Area “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” e dall’Area “Sanità Veterinaria”, ha dato **esito positivo**;

DETERMINA

In conformità con le premesse,

1 - di iscrivere nell'elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, il medico veterinario **BELLOMO FRANCESCO**, nato a Napoli il 9 marzo 1980 e residente nel comune di Roma, via Pisistrato n. 42, codice fiscale: BLLFNC80C09F839F.

2 - di attribuire al medico veterinario Bellomo Francesco il codice univoco identificativo a livello nazionale: **RM1857F**

3 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato medico veterinario Bellomo Francesco si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 31, comma 4 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 11.3 delle *disposizioni operative* adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:

- di rifornirsi di materiale embrionale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri autorizzati;
- di mantenere in buono stato di conservazione il materiale embrionale;
- di certificare l'intervento di impianto embrionale su appositi moduli forniti dalla Regione per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori;
- di conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- di trasmettere i certificati di impianto embrionale, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- di dare comunicazione, in caso di distruzione di materiale embrionale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestare l'avvenuta distruzione;
- di comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro autorizzato che ha fornito il materiale embrionale.

4 - di disporre l'invio del presente provvedimento al medico veterinario Bellomo Francesco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini